

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2493

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ICHINO, NAPOLETANO, GIANNI, BELARDI MERLO,  
FRACCHIA, CASTELLI MIGALI, DI CORATO, FRAN-  
CESE, FURIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MIGLIORINI,  
PALLANTI, POCHETTI, RAMELLA, ROSOLEN, TORRI,  
ZOPPETTI**

*Presentata il 1° aprile 1981*

### Modifica dell'articolo 2095 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stata da tempo rilevata, in sede sindacale, in sede politica ed in sede dottrinale, la necessità di una radicale modifica della norma contenuta nell'articolo 2095 del codice civile, che suddivide i prestatori di lavoro subordinato in tre categorie professionali (dirigenti, impiegati ed operai).

È noto come, per un verso, la contrattazione collettiva abbia dato vita in numerosi settori produttivi a nuove categorie intermedie oltre alle tre previste dall'articolo 2095 del codice civile: quella degli « equiparati » o « intermedi » nei settori industriali e quella dei « funzionari » nel settore terziario; e come, per altro verso, sia in atto una tendenza generale al superamento della distinzione tra categoria operaia e categoria impiega-

tizia. L'« inquadramento unico », introdotto nella maggior parte dei contratti collettivi dei settori industriali, tende appunto ad eliminare questa distinzione; e la stessa tendenza è chiaramente ravvisabile nell'evoluzione della legislazione del lavoro, nella quale ogni residua differenza di trattamento fra operai ed impiegati viene gradualmente ma sistematicamente superata (ultime rilevanti disparità di disciplina, se si escludono alcuni aspetti previdenziali sono rimaste quella relativa al trattamento di integrazione salariale ordinaria, che è riservato ai soli operai, e quella relativa al calcolo dell'indennità di anzianità). La dottrina giuridica si è spinta addirittura ad ipotizzare l'incostituzionalità della distinzione tra operai ed impiegati, per contrasto con il

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

principio della pari dignità sociale di tutti i cittadini, proprio in considerazione del fatto che tale distinzione è ormai fondata più su di una tradizionale stratificazione sociale della classe lavoratrice, che su di una differenza qualitativa del contenuto delle mansioni a cui gli appartenenti alle due categorie sono rispettivamente adibiti (non hanno certo un maggiore contenuto concettuale, per esempio, le mansioni del dattilografo o del perforatore di schede meccanografiche, rispetto alle mansioni di un attrezzista o di un carpentiere).

D'altra parte la suddivisione per legge dei lavoratori in categorie professionali, se poteva avere un senso nel regime corporativo, nel nostro ordinamento costituzionale contrasta con il principio della libertà sindacale e dell'autonomia collettiva: è ormai pacifico che nel nostro ordinamento la « categoria » professionale non preesiste al contratto collettivo, ma al contrario è il contratto collettivo a determinarne i confini.

Stupisce quindi che altri gruppi parlamentari abbiano recentemente presentato progetti di legge tendenti ad « aggiornare » la vecchia suddivisione professionale dei lavoratori contenuta nell'articolo 2095 del codice civile (con l'aggiunta del-

la categoria dei « quadri »), senza tener conto del fatto che questa norma non può e non deve essere « aggiornata », bensì soppressa e sostituita con l'esplicito riconoscimento dell'autonomia sindacale in questo campo. Alle associazioni sindacali, libere sia per ciò che riguarda la loro organizzazione interna, sia per ciò che riguarda la scelta degli interessi da tutelare, spetta di contrattare con la controparte imprenditoriale l'inquadramento dei lavoratori rappresentati, e le forme vecchie e nuove di riconoscimento e di tutela della loro professionalità.

Alla autonomia sindacale è quindi essenzialmente affidata la valorizzazione professionale dei « quadri », ed in generale dei lavoratori la cui professionalità può essere mortificata dalla tripartizione prevista dal vecchio articolo 2095 del codice civile.

Laddove poi la legge detti norme differenti in relazione a rapporti di lavoro di differente contenuto professionale, dovrà essere la legge stessa di volta in volta a definire il proprio ambito di applicazione, senza che questo comporti in alcun modo un vincolo per la determinazione dei sistemi di inquadramento professionale in sede di contrattazione sindacale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2095. — *Inquadramento professionale dei prestatori di lavoro.* — L'inquadramento professionale dei prestatori di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ».